

DELIBERA n°_63_

**XXXXXXXXX / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/385073/2021)**

IL CORECOM SICILIA

NELLA seduta del 12/05/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il " Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" (CORECOM);

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 315 del 28 giugno 2017, istitutivo del Corecom attualmente in carica, integrato con successivi decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 437 del 31 agosto 2017 e n. 457 del 11 luglio 2019;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 Novembre 2017, tra l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, prorogato fino al 31 dicembre 2021;

VISTO l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'AGCOM e il CORECOM. SICILIA, per l'esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, prorogata fino al 31 dicembre 2021, con la quale l'Autorità ha delegato il CORECOM SICILIA alla definizione delle Controversie;

VISTA l'istanza di XXXXXXXXX del 27/01/2021 acquisita con protocollo n. 0045446 del 27/01/2021;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante XXXXXXXXX lamenta il fatto che non sia stato informato dei termini contrattuali sottoscritti, dove veniva obbligato, anche in caso di migrazione, a continuare a pagare le rate del modem per 48 mesi, ad oggi in suo possesso. Pertanto chiede di essere liberato da questo vincolo e di avere restituiti i soldi già versati al gestore, ritenendo tale vincolo ingiusto ed oneroso.

2. La posizione dell'operatore

In riferimento alla istanza di definizione trattata, nelle memorie difensive, il gestore rileva che da verifiche effettuate negli applicativi in uso Telecom Italia, in data 08/04/2020 il cliente attiva un nuovo impianto con l'offerta Nuova TIM Super ADSL a 24,90€ al mese + 5,00€ al mese x 48 rate del modem. Modem consegnato dal tecnico il giorno 08/04/2020 e dal cliente ritirato. A seguito di tale attivazione, come da normativa vigente, la società convenuta ha inviato all'utente le welcome Letter dei profili tariffari attivati. Tale documento contiene sia le modalità di attivazione che le modalità di eventuale rescissione. Quest'ultima evenienza non presa in considerazione dall'odierno istante. Appare pertanto evidente che la condotta della società convenuta è stata posta in essere nel rispetto della normativa vigente, anche sotto il profilo informativo, per cui le doglianze sollevate dall'istante non possono trovare accoglimento. Si precisa, proseguono le memorie, altresì, che l'istante al momento della consegna non ha rifiutato il modem né ha esercitato il diritto di recesso entro i 14 giorni previsti da normativa. L'utente inoltre non ha presentato nessun tipo di reclamo in merito all'addebito delle rate del modem. Infatti dalla documentazione in atti, non appare l'esistenza di reclami scritti indirizzati all'operatore concernete addebiti in fattura. Alla luce di quanto esposto, concludono le memorie della Telecom, non si ravvedono responsabilità contrattuali della Tele-com Italia S.p.A., pertanto, l'utente non ha diritto a

nessun tipo di indennizzo, e di conseguenza la presente istanza non merita accoglimento e se ne chiede il rigetto totale.

3. Motivazione della decisione

Dall'analisi delle tesi esposte dalle due controparti in causa, non si evincono particolari responsabilità da parte del gestore, non foss'altro perchè non viene allegato, da parte dell'istante alcuna prova documentale delle sue perplessità circa i termini contrattuali sottoscritti. Termini contrattuali che, in ogni caso, vengono estrinsecati dal ricevimento mensile della fattura e non vengono mai contestati con siffatto reclamo scritto o telefonico. L'istante fruisce attualmente del servizio e sembrerebbe piuttosto preoccupato di una eventuale sua futura migrazione verso altro gestore telefonico, che non lo esimerebbe comunque dal pagamento del saldo delle rate residue dell'apparato. Essendo tale circostanza comunque solo ipoteticamente abbozzata, non si ravvedono i motivi della sua odierna lagnanza e non vengono resi plausibili i motivi per l'accettazione delle sue odierne richieste .

DELIBERA

Articolo 1

1. L'istanza del sig. XXXXXXXXX nei confronti della Telecom Italia spa, per le motivazioni già sopra richiamate, è rigettata.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo 12/05/2021

IL PRESIDENTE

